



**R.S.A. "Mons. Trabattoni"**

Via Garibaldi, 2 - 26847 MALEO (LO)  
Tel. 0377 58000 - Fax 0377 589179

## CONTRATTO DI INGRESSO

Ospite Sig./ra

Prot. n°

## CONTRATTO DI INGRESSO

**ACCREDITATI**

ADESIONE A CONTRATTO STANDARD

della "Residenze Assistite Maleo s.r.l." (di seguito denominata "ISTITUTO") - Codice Fiscale e P. IVA  
01237210198 - Ente Gestore della R.S.A. (Residenza Sanitario-Assistenziale) autorizzata ed accreditata dalla  
Regione Lombardia - con Sede Legale in Via Garibaldi 2 a Maleo (LO)

**Il Sig./ra**

Cod. Fisc.

Luogo Nascita

Data di Nascita

Residenza

Telefono n°

Cellulare n°

Grado Parentela

**In quanto:**

(d'ora in avanti indicato/i come "CONTRAENTE/I"), in nome e per conto del/della Sig./Sig.ra (ovvero per se stesso/a)

**Sig./ra**

che ne è informato/a o ne è stato/a informato/a (compatibilmente con le sue condizioni generali di autonomia e salute),

### P R E M E S S O

1. che l'ISTITUTO è Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia, ed eroga prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale a beneficio degli Ospiti ricoverati in detta Struttura;  
2. che per le summenzionate prestazioni, l'Istituto stabilisce, con propri provvedimenti amministrativi, l'importo della retta mensilizzata di ricovero a carico degli Ospiti (o loro familiari), comprendente il vitto, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e sociale, riscaldamento, condizionamento, igiene degli stessi e degli ambienti e attrezzature e arredi, e tutte le altre prestazioni così come meglio ed espressamente indicate nella Carta dei Servizi dell'Istituto;

**3) che Il Sig./ra**

Cod. Fisc.

Luogo Nascita

Data di Nascita

Residenza

ASL Resid.

Tessera SSN

Cert. Inv. Civile

(d'ora in avanti indicato come "OSPITE"), ha chiesto (anche a mezzo di familiare, amministratore di sostegno o tutore) di essere ricoverato/a presso la suddetta Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dall'ISTITUTO;

4. che, sulla base della effettiva disponibilità del posto letto, il ricovero nella Residenza Sanitaria Assistenziale può avvenire a decorrere dal giorno . . . ; L'Ente ha verificato che al momento dell'ingresso l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni previste per l'accesso in RSA e l'inserimento avviene secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale.

5. che, pertanto, il/la succitato/a OSPITE, ovvero il/i soggetto/i in sua vece indicato/i come CONTRAENTE/I (\*), nonchè in solido gli altri coobbligati che sottoscrivono il presente Contratto è/sono debitore/i nei confronti dell'ISTITUTO degli importi maturati dalla suddetta data di disponibilità del posto letto (anche se l'effettivo ricovero avvenga in data successiva e, comunque, entro 7 giorni dalla predetta data di disponibilità) e maturandi sino alla data di dimissione dalla Struttura a qualsiasi causa dovuta, importi costituiti dalla retta di ricovero, nonché dalle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese in essa e funzionali all'erogazione delle prestazioni fornite dall'ISTITUTO all'Ospite;

6. che il/i CONTRAENTE/I riconoscono espressamente che la fatturazione, di cui al precedente punto 5, verrà effettuata dall'ISTITUTO per i corrispettivi, che non siano versati a titolo di compartecipazione da un Ente Pubblico, direttamente nei confronti dell'Ospite ricoverato

7. che il/i CONTRAENTE/I ha/hanno dichiarato di essere consapevole/i che il ricovero nell'ISTITUTO è subordinato:  
- alla manifestazione di volontà dell'Ospite ed al perdurare nel tempo di tale volontà (nei casi previsti dalla legge, tale manifestazione di volontà può essere validamente espressa anche dall'amministratore di sostegno o dal tutore);  
- premesso che riguardo gli impegni di carattere economico coloro che si rendono contraenti(\*) ovvero coobbligati rispondono comunque in solido degli importi dovuti, la RSA, per quanto previsto dalla L. n. 6 del 09/01/2004, con riferimento alle effettive condizioni cognitive del Soggetto ricoverato, in ordine alla sua capacità di intendere e volere e comunque di assumere valide e consapevoli decisioni, sia di ordine economico che di ordine sanitario, si riserva un periodo compreso tra 30 e 60 giorni dall'ingresso effettivo dell'ospite, per effettuare una puntuale valutazione delle citate capacità e condizioni cognitive, ed eventualmente di inoltrare prescritta segnalazione di totale o parziale incapacità al Tribunale competente, al fine di attivare la nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore. Il periodo succitato risulta

necessario ad una corretta valutazione delle condizioni a seguito di protratto monitoraggio del Soggetto, valutato in condizioni "di stabilizzazione in Struttura" e non al momento di ingresso, in quanto in tale occasione la valutazione sarebbe inficiata dallo stress derivante dalla istituzionalizzazione con errata percezione delle sue reali condizioni. In tale periodo, e nell'eventualità di segnalazione al Tribunale competente di incapacità parziale o totale, la RSA, salvo diversa disposizione da parte del Tribunale o della P.A., continua, a tutela del soggetto ricoverato, ad erogargli le prestazioni sanitarie e assistenziali ritenute idonee e necessarie. All'atto di eventuale segnalazione al Tribunale della rilevata incapacità totale o parziale dell'Ospite ricoverato sarà inviata informativa di ciò ai Familiari indicati nel presente contratto come "persone di riferimento" che si impegnano ad inoltrare istanza di nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore al competente Tribunale.

- all'avvenuta presa visione ed accettazione delle disposizioni disciplinanti l'attività della Residenza Sanitaria Assistenziale dell'ISTITUTO;

- all'impegno, in capo al/ai CONTRAENTE/I, a trovare soluzioni idonee per assicurare le dimissioni dell'Ospite dalla R.S.A. nei casi di necessità (aggravamento, incompatibilità ambientale, ecc.) o per morosità nel pagamento delle rette, entro il termine che verrà comunicato dall'ISTITUTO; In tali casi si avranno 15 giorni di tempo per provvedere, e la RSA si impegna a darne informazione preventiva alla ATS Città Metropolitana Milano ed al Comune di ultima residenza.

- per ogni comunicazione da parte dell'ISTITUTO, viene designato come riferimento per le necessità dell'ospite

**Il Sig./ra**

Grado Parentela

Residenza

Telefono n°

Cellulare n°

Tutto ciò premesso, il/i soggetto/i sottoscrittore/i

## **CONVIENE/CONVENGO E ADERISCE/ADERISCONO**

A quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è l'erogazione da parte dell'ISTITUTO di prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale a beneficio dell'Ospite in esso ricoverato/a, comprendenti il vitto, l'alloggio, l'assistenza sanitaria, sociale ed assistenziale, nonché le altre prestazioni indicate nella Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale che, con la sottoscrizione del presente contratto, il/i CONTRAENTE/I dichiara/no di avere ricevuto dall'ISTITUTO in copia integrale.

2. Sulla base delle attuali condizioni psico-fisiche dell'Ospite, allo stesso viene assegnato un posto letto in camera che verrà definito dalle Direzioni Sanitaria e Sociale, e allo scopo infatti nessuna differenziazione è prevista per la tipologia di camera; l'ISTITUTO, sentito il parere del Medico di Struttura, si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento l'Ospite da una camera all'altra dello stesso Nucleo o di altro Nucleo, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell'Ospite stesso, dandone comunicazione all'Ospite e/o al CONTRAENTE con un preavviso di almeno 2 giorni.

3. Il presente contratto è disdettabile da una delle due parti come previsto nei punti seguenti ed esplica la sua piena validità sino al verificarsi di tale situazione o in caso di decesso dell'Ospite ricoverato.

Articolo 3 – Determinazione della retta di ricovero e sue eventuali e successive modifiche / Dichiarazione Costi Sanitari.

1. A fronte delle prestazioni rese dall'ISTITUTO, il/i CONTRAENTE/I(\*) si obbliga/no e promette/no di pagare - secondo i criteri determinativi, i termini e le modalità previsti nei commi successivi - la retta mensilizzata, maturata dalla data di disponibilità del posto letto (anche se l'effettivo ricovero dell'Ospite avvenga in data successiva e, comunque, entro 7 giorni dalla predetta data di disponibilità) presso l'ISTITUTO e maturanda sino alla data di dimissione a qualsiasi causa dovuta, nonché le eventuali ulteriori spese sanitarie ed assistenziali non comprese nella precitata retta, che siano comunque funzionali all'erogazione di tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria fornite dall'ISTITUTO all'OSPITE, come indicate al successivo art. 4.

2. La retta mensilizzata di ricovero vigente alla data odierna è determinata dall'ISTITUTO in €. ... al netto dell'eventuale contributo sanitario erogato direttamente dalla Regione Lombardia all'ISTITUTO.

3. il pagamento della retta, come sopra determinata, deve avvenire in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese solare; la retta è dovuta anche quando l'Ospite risulti temporaneamente assente (ricovero in ospedale, rientro in famiglia ecc.), con le modalità di cui al successivo art. 5.

4. Il ritardato pagamento della retta, come sopra determinata, comporta l'applicazione di interessi moratori in misura pari al Tasso Legale; per il calcolo degli interessi moratori si applica l'anno commerciale.
5. In caso di decesso o dimissioni dell'Ospite per qualsiasi causa dovute, la retta deve essere corrisposta sino al giorno di cessazione del ricovero compreso. In caso di decesso e di utilizzo dei servizi conseguenti c/o la Struttura è dovuta la maggiorazione pari a 3 giorni di Retta, a titolo di rimborso forfettario.
6. In caso di richiesta di trasferimento o dimissione da parte dell'Ospite è dovuto preavviso di giorni 8. Ove il termine non venga osservato è dovuto il pagamento del periodo corrispondente ai giorni di mancato preavviso. Ove la richiesta di dimissione avvenga entro 30 giorni dalla data di ingresso non si avrà diritto al rimborso della cauzione, a titolo di penale.
7. III/ CONTRAENTE/I(\*), nel dichiarare di avere piena conoscenza dell'importo di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara/ no di accettare espressamente e senza riserva alcuna che l'importo della retta, come sopra indicato, possa subire periodiche variazioni nel corso del ricovero dell'OSPITE, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi che l'ISTITUTO riterrà di adottare. In caso di aumento della Retta l'ISTITUTO si impegna a darne comunicazione al CONTRAENTE con un anticipo di almeno 15 giorni.  
In tal caso lo stesso può recedere coi termini di cui al punto 6 del medesimo art. 3).
8. In conformità alle Linee Guida del Ministero della Sanità n° 1/94 del 31/03/1994 e alla D.G.R. 21/03/1997 n° 26316, ogni anno l'Ente rilascia apposita certificazione con evidenziata la quota di costi sanitari sostenuti dall'Ospite nel corso dell'anno precedente, al fine di poter recuperare, ove previsto, tale somma dalla dichiarazione dei redditi quali oneri deducibili.

Articolo 4 – Determina, termine e modalità di pagamento di eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta

1. Le eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta e funzionali all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie fornite dall'Istituto all'Ospite saranno regolate direttamente dall'Interessato (Ospite) con i soggetti fornitori del servizio o venditori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le spese per il trasporto in ambulanza presso altra struttura sanitaria e relativo rientro in ISTITUTO, nonché eventuali ticket dovuti per legge a fronte di prestazioni specialistiche rese all'Ospite.
2. Le prestazioni tipiche ed accessorie comprese o escluse dalla Retta sono indicate nella CARTA DEI SERVIZI, in modo analitico, e pertanto ad essa si fa espresso riferimento. L'ISTITUTO si impegna, in caso di variazione in ordine alle stesse, a darne comunicazione all'Interessato (Ospite - Contraente) almeno 15 giorni prima della data di validità della variazione.

Articolo 5 – Assenze dell'Ospite e calcolo della Retta

1. la RSA assicura il mantenimento del posto letto fino al 30° (Trentesimo) giorno continuativo di assenza, al termine del quale la RSA si riserva di considerare l'Ospite dimesso dalla struttura con semplice comunicazione scritta e consegnata all'Ospite o al/i Contraente/i.
2. Qualora l'Ospite dovesse assentarsi dall'Istituto per qualsiasi causa, la Retta NON verrà ridotta indipendentemente dalla durata dell'assenza.
3. Qualora l'Ospite non intenda rientrare nell'Istituto dovrà darne comunicazione ad esso, per iscritto, personalmente o tramite il/i contraente/i con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In assenza di tale preavviso scritto, ovvero in caso di preavviso inferiore agli 8 (otto) giorni, l'Istituto applicherà una penale corrispondente all'importo della intera retta giornaliera moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.

Articolo 6 – Autorizzazioni - Dichiarazioni da parte del CONTRAENTE

1. l'Ospite/ Contraente autorizza il personale medico ad eseguire ed utilizzare documentazione fotografica a scopi scientifici, nonché l'Amministrazione a rendere note al pubblico eventuali immagini fotografiche e/o audiovisive, non lesive della dignità della persona, nell'ambito di iniziative volte ad illustrare l'attività della RSA.
2. L'OSPITE e/o il CONTRAENTE sono consapevoli che i soggetti ricoverati saranno sottoposti alle terapie farmacologiche, riabilitative e di cura in generale stabilite dai Medici dell'ENTE, nel rispetto del principio del consenso informato e di quello di beneficenza (ogni decisione relativa alla salute e alla vita verrà assunta nell'esclusivo interesse del paziente). Nel caso di paziente incapace legalmente o di fatto, la richiesta di consenso informato sarà rivolta nei confronti di chi eserciti la tutela. Ove il soggetto sia in attesa di nomina di amministratore di sostegno/tutore verrà comunque fornita informativa a chi abbia con il paziente vincoli di parentela.
3. l'Ospite e/o il Contraente DICHIARANO di essere a conoscenza di dover informare la struttura di ricovero di tutte le patologie di cui sono a conoscenza sia affetto il ricoverato, nonché allergie, intolleranze, abitudini particolari, problemi comportamentali e a fornire ogni informazione utile alla gestione del soggetto di cui si richiede il ricovero.
4. di essere consapevoli ed accettare che è assolutamente vietato somministrare agli Ospiti, farmaci, alimenti e bevande se non preventivamente ed espressamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria della RSA.

Articolo 7 – Eventuale intervento integrativo da parte di una Pubblica Amministrazione

1. Qualora venga riconosciuta una integrazione economica parziale in conto retta a carico di una Pubblica Amministrazione (Amministrazione Comunale o altro Ente Pubblico), l'ISTITUTO provvederà a fatturare a detto Ente la quota di pertinenza, rimanendo a carico del/dei CONTRAENTE/I(\*) la restante quota della retta di degenza.
2. In caso di inadempimento, ritardo e/o revoca dell'integrazione economica parziale da parte della predetta Pubblica Amministrazione, l'ISTITUTO si riserva il diritto di chiedere il pagamento di tale quota di integrazione al CONTRAENTE/I(\*), salvo successivo rimborso allo/agli stesso/i all'atto dell'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione interessata.

Articolo 8 – Solidarietà nell'obbligo di pagamento della retta e spese aggiuntive in capo ai contraenti ed all'ospite

1. Le parti riconoscono e dichiarano che il/i CONTRAENTE/I(\*), è/sono obbligato/i in solido con l'Ospite, nonché i coobbligati sottoscrittori del presente contratto, al pagamento delle rette e delle eventuali ulteriori spese indicate negli articoli 3) e 4) del presente contratto.
2. Inoltre, il/i CONTRAENTE/I(\*) non potrà/nno validamente opporre all'ISTITUTO alcuna eccezione relativa ai rapporti intercorrenti tra il/i CONTRAENTE/I stesso/i e l'Ospite, salvo quanto disciplinato 15 del presente contratto.

Articolo 9 – Facoltà di recesso dell'Istituto – Dimissioni dell'Ospite

1. Il/i CONTRAENTE/I dichiara/no di essere a conoscenza che l'ISTITUTO ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento le dimissioni dell'Ospite, quando le sue condizioni fisiche e/o mentali siano divenute tali da non adattarsi alle caratteristiche strutturali, assistenziali e sanitarie dell'ISTITUTO. A tale riguardo, il/i CONTRAENTE/I si obbliga/no a garantire l'immediata accoglienza e cura dell'Ospite dalla data di dimissione, preventivamente comunicata dall'ISTITUTO con un preavviso di almeno 15 giorni, la RSA si impegna a darne informazione alla A.T.S. ed al Comune di ultima residenza. La retta di ricovero è dovuta sino alla data di effettiva dimissione.
2. Il/i CONTRAENTE/I dichiara/no di essere a conoscenza che il mancato versamento di due mensilità – anche non consecutive - della retta di ricovero comporta le dimissioni dell'ospite, previa formale contestazione da parte dell'ISTITUTO al/ai CONTRAENTE/I ed assegnando allo/gli stesso/i un termine di 15 giorni per la regolarizzazione del debito. In tal caso l'ISTITUTO è sin d'ora autorizzato a rivalersi sul relativo versamento cauzionale di cui al successivo art. 11, fatte salve, comunque, le ulteriori azioni legali che verranno intraprese dell'ISTITUTO per il recupero del credito.

Articolo 10 – Oneri a Carico dell'Istituto

L'Istituto, oltre a dover garantire le prestazioni assistenziali, sanitarie ed alberghiere all'ospite, è soggetto ai seguenti obblighi:

1. alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile come vigente normativa;
2. alla custodia di modiche somme di denaro da utilizzarsi per le necessità quotidiane dell'Ospite stesso (bevande, giornali, ecc.). L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità per la dispersione, deterioramento, distruzione o sottrazione di denaro ed oggetti di valore conservati personalmente dall'ospite nella propria camera;
3. al rispetto della privacy dell'ospite D.Lgs 196/2003 e s.ti, ed alla diffusione della Carta dei Servizi;
4. al rispetto dei protocolli assunti per erogare le prestazioni socio-sanitarie;
5. alla redazione di documentazione sanitaria e socio- sanitaria costituente il Fasas come previsto dalle DGR Reg. Lomb.
6. Ai sensi dell'art. 1783-1786 l'Ente risponde: 1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia - 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.

L'Ente accetta carte-valori e denaro contante o oggetti di modico valore solo se non pericolosi, di modesta entità e di pochissimo ingombro ed in casi di estrema necessità, in quanto non è dotato di cassette di sicurezza e/o casseforti adeguate. Tali valori devono essere consegnati in buste chiuse e sigillate.

Articolo 11 – Versamento cauzionale Infruttifero

1. Prima dell'ingresso dell'Ospite in ISTITUTO, il/i CONTRAENTE/I é/sono tenuto/i ad effettuare il versamento cauzionale infruttifero pari ad una mensilità della retta di ricovero dovuta.
2. Il versamento cauzionale infruttifero verrà rimborsato dall'ISTITUTO - entro 60 giorni dalla cessazione del ricovero, per qualsiasi causa dovuta – su richiesta scritta del/i CONTRAENTE/I e/o aventi causa, ad avvenuta emissione di tutte le fatture di addebito e previa verifica del regolare pagamento delle stesse.

Articolo 12 – Cambio di Residenza

1. Al momento dell'entrata, gli ospiti ricoverati, in posti accreditati e contrattualizzati, cambieranno medico curante, essendo l'Ente provvisto di proprio medico. Inoltre, agli anziani ospiti, ricoverati da anni due, verrà cambiata la residenza d'ufficio, che verrà trasferita presso la sede dell'Ente. Riportiamo in merito parte della deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 1992 n° 5/26501, art. 12: "In materia di assistenza sanitaria di base medica e farmaceutica si applicano le prescrizioni e le modalità di cui alla d.g.r. 4/45253 del 20 luglio 1989 ed alle successive: circolare 2/89 (punto 2); circolare 8/89 (punti 1.1 e 1.2); circolare 19/90 e precisamente: l'assegnazione dei contributi regionali comporta per il gestore della struttura l'obbligo di assicurare agli ospiti, con oneri interamente a suo carico, l'assistenza medica e farmaceutica di base, con la conseguente cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di fiducia e l'adozione del codice relativo. Non sono a carico del gestore le prestazioni di medicina specialistica (visite, diagnostica strumentale, assistenza protesica, ecc.);

Articolo 13 – Modifiche

1. Ogni eventuale modifica al presente contratto verrà resa nota mediante l'affissione della stessa all'Albo dell'Ente con congruo anticipo (almeno 15 giorni antecedenti all'effetto della variazione). Ivi comprese eventuali variazioni recepite dall'Ente a modifica del presente contratto per effetto di intervenute variazioni normative cogenti.

Articolo 14 – Spese di registrazione / Foro competente

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che intenda valersene.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di LODI.

Articolo 15 – Sottoscrizione del Contratto quale Contraente da parte di Amministratore di Sostegno o Tutore o Curatore.

1, Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto in qualità di "Contraente" da soggetto individuato quale Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore (come individuato nelle premesse alla voce "grado di parentela") si intende che Esso agisce in forza di espressa disposizione dell'Autorità Giudiziaria esclusivamente "in vece" dell'Assistito (o Tutelato). Pertanto Esso non risponde nè in solido, nè direttamente, e neppure col proprio patrimonio, al pagamento di oneri di carattere economico, salvo i casi di condotta dolosa o colpa grave.

2, Quindi al punto 5 delle premesse, al punto 7 delle premesse, all'art 3,1 all'art. 7,1 all'art. 7,2 e all'art 8 del contratto stesso (evidenziati nel presente con (\*)) si DEVE INTENDERE in vece di Contraente "l'Ospite, i coobbligati che sottoscrivono il presente contratto ed i coobbligati ex art. 433 c.c.";

3, Qualora il Tutore, l'Amministratore di sostegno o il Curatore sottoscrivano il presente contratto anche quali coobbligati, ad essi e per le sezioni relative agli obblighi derivanti dai Coobbligati del presente contratto, nessuna deroga deriva da quanto sopra indicato ai punti precedenti del presente articolo, restando in toto tenuti agli adempimenti sottoscritti.

Maleo, li \_\_\_\_\_

IL/I CONTRAENTE/I

Sottoscrivono il contratto, assumendosi l'onere di coobbligati in solido, limitatamente agli artt. 1-3-4-5-8-9 i Sigg.ri:

Cognome e nome	Cod. Fisc.	Residenza	Firma
----------------	------------	-----------	-------

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione di tutti gli articoli del presente contratto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2 (Oggetto) - 3 (Determinazione della retta di ricovero e sue eventuali e successive modifiche) - 4 (Determinazione, termine e modalità di pagamento delle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta) - 5 (Assenze dell'Ospite e calcolo della Retta) - 6 (Autorizzazioni - Dichiarazioni da parte del Contraente) - 7 (Eventuale intervento integrativo da parte di una Pubblica Amministrazione) - 8 (Solidarietà nell'obbligo di pagamento della retta e spese aggiuntive in capo al contraente ed all'ospite) - 9 (Facoltà di recesso dell'Istituto - Dimissioni dell'Ospite) - 10 (Oneri a carico dell'Istituto) - 11 (Versamento cauzionale fruttifero) - 12 (Cambio di Residenza) - 13 (Modifiche) - 14 (Spese di registrazione e Foro Competente) - 15 (Sottoscrizione del Contratto quale Contraente da parte di Amministratore di Sostegno o Tutore o Curatore).

IL/I CONTRAENTE/I

N.B. Il Contraente, se diverso dall'Ospite, DICHIARA di firmare in vece dell'Ospite in quanto questi non sa (analfabeta) o non può firmare (patologia che ne impedisce la firma), ovvero ne è L'Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore, ed è consapevole e concorde con il ricovero in RSA e con la stipula del presente contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI: La Residenza Assistite Maleo garantisce che il trattamento dei dati personali avviene in ossequio e con le modalità previste dal nuovo Regolamento U.E. 2016/679 come da informativa e consenso al trattamento allegati al presente contratto quale parte integrante.

Residenze Assistite Maleo (RSA Trabattoni e RSA Corazza) MALEO

I/Il sottoscritto/i \_\_\_\_\_

in qualità di contraente/i del contratto di ingresso dell'Ospite Sig./ra \_\_\_\_\_

DICHIARA/NO

di avere ricevuto in data odierna copia della Carta dei Servizi e del Codice Etico ed informazione dal Servizio Segreteria Ospiti della scrivente RSA su quanto segue:

# possibilità di accedere ad altre Unità di Offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale;

# modalità per esprimere il consenso informato;

# rette praticate; se ricorre il caso modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici;

# possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità;

# possibilità di accedere all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ATS competente.

Maleo, li \_\_\_\_\_